



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1638

Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Indice

1. DDL S. 1638 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1638	5
1.3. Trattazione in Commissione	20
1.3.1. Sedute	21
1.3.2. Resoconti sommari	22
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	23
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375(pom.) del 10/03/2026	24

1. DDL S. 1638 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1638

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Titolo breve: *Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

Iter

10 marzo 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1638

in corso di esame in commissione

Iniziativa

C.N.E.L.

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 agosto 2025**; annunciato nella seduta n. 339 del 10 settembre 2025.

Classificazione TESEO

CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CONFISCA, SEQUESTRO GIUDIZIARIO, MAFIA E CAMORRA

[Articoli](#)

ALBI PROFESSIONALI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.1), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Art.1), INCARICHI (Art.1), LOCAZIONE E AFFITTO (Art.2), IMPRESE (Art.2), AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA (Art.2), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.2), AMMINISTRATORI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Pierantonio Zanettin \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina il 10 marzo 2026).

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 9 dicembre 2025.

Annuncio nella seduta n. 367 del 9 dicembre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1638

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1638

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2025

Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Onorevoli Senatori. - L'insieme dei beni e delle aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha raggiunto oggi in Italia dimensioni considerevoli, per numero, oltre che per entità di investimenti e di valore della produzione; continuano, tuttavia, a mancare banche dati affidabili che permettano di misurare attendibilmente elementi volti a definire il loro valore.

La volontà legislativa di ricollocare beni e imprese sequestrati e confiscati nel circuito legale è condizione certamente fondamentale e, tuttavia, non sufficiente per attuare le principali finalità che con il proficuo utilizzo di tali beni e aziende il legislatore mira a raggiungere, ossia la creazione di valore sociale e la « restituzione » sotto forma di beni comuni alla collettività.

Tra le condizioni e le criticità ostative al perseguimento delle finalità sopra richiamate, occorre certamente annoverare i tempi drammaticamente lunghi intercorrenti tra il provvedimento di sequestro e quello di confisca definitiva, pari in media a otto anni secondo alcune indagini empiriche, che determinano una prima dispersione di valore del complesso aziendale fino a metterne a rischio la stessa sopravvivenza.

Durante questo ampio arco temporale le aziende sottoposte a misure di prevenzione sono gestite da amministratori giudiziari i quali sono chiamati al difficile compito di conservare e custodire il valore aziendale, per garantirne la continuità sul mercato.

Come evidenziato, l'attività di impresa nel corso delle varie « fasi » delle misure di prevenzione rischia di svolgersi in un arco di tempo solitamente non breve, a volte caratterizzato da soluzioni di continuità a seguito di eventuali giudizi di revoca dei provvedimenti di sequestro o di confisca di primo grado, aumentando il rischio di determinare risultanze discontinue rispetto a quanto programmato.

Un primo contrasto tra l'obiettivo di conservazione del patrimonio aziendale e dell'azienda stessa e quello di regolarizzazione dell'attività illecita, si verifica nella fase in cui l'amministrazione giudiziaria fa il suo ingresso nell'impresa sequestrata, dovendo provvedere, tra l'altro, a sanare la posizione contributiva e contrattuale dei lavoratori, che di frequente versano in una situazione di illegalità.

L'emersione del lavoro sommerso rappresenta un ingente costo al quale spesso l'azienda non riesce a fare fronte con le proprie risorse economiche, poiché in molti casi si tratta di imprese che « non sono intrinsecamente competitive e che non nascono con finalità imprenditoriali » e produttive. Ne consegue che l'amministrazione giudiziaria riesce a fatica a mantenere gli equilibri economico-finanziari dell'impresa, dovendo avviare procedure che richiedono costi di gestione più elevati, che non sempre consentono di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Pertanto, è compito dell'amministrazione giudiziaria porre in essere delle strategie che, da un lato, siano volte al ripristino del legale funzionamento dell'attività e, dall'altro lato, cerchino di mantenere l'impresa competitiva, dotandola degli strumenti necessari.

Beni e aziende confiscate non sono quindi più solo considerati sottrazione di risorse alla criminalità

organizzata, ma anche e soprattutto occasione di sviluppo e crescita a partire dal territorio in cui sono situate che, attraverso la restituzione di quel bene alla comunità, può trovare un riscatto.

Occorre, dunque, prevedere soluzioni valide a favore delle imprese, del commercio, delle famiglie, degli enti senza scopo di lucro, individuando misure di sostegno economico che, non sottraendo risorse ad altri comparti delle pubbliche amministrazioni, non impoveriscono altri interventi pubblici.

Il presente disegno di legge scaturisce da un'espressa indicazione programmatica della XI Consiliatura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che ha voluto rinnovare l'opportuna e peculiare attenzione sul tema del sequestro e della confisca di beni e aziende alla criminalità attraverso la costituzione di un apposito organismo denominato « *Forum imprese e legalità* », avente i seguenti obiettivi:

- a) fornire un'illustrazione dettagliata delle problematiche sottese al quadro normativo e regolamentare vigente, individuando al contempo proposte e ipotesi di soluzione atte a salvaguardare il tessuto produttivo infiltrato sotto il profilo sia del livello occupazionale sia del modello aziendale e gestionale;
- b) individuare e analizzare modelli innovativi di gestione che contemplino forme di opportuno coinvolgimento, fin dalla fase del sequestro, delle forze sociali, degli enti del Terzo settore e delle categorie produttive, nonché le necessarie forme di coordinamento istituzionale finalizzate a evitare il noto e diffuso fenomeno di depauperamento progressivo delle risorse dei beni nel corso delle procedure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) valorizzare il ruolo delle imprese e degli imprenditori quali vettori della legalità nella prospettiva della prevenzione e del contrasto di ogni forma di infiltrazione criminale dell'economia e del tessuto produttivo, che costituisce oltre a una inevitabile lesione del quadro normativo vigente, un fattore di distorsione del mercato, penalizzando l'economia legale e le realtà imprenditoriali trasparenti aumentandone i rischi di espulsione dal mercato stesso.

A seguito della conclusione della prima fase di attività, nella quale è stata svolta un'indagine conoscitiva articolata in numerose audizioni, sono state individuate ed enucleate in misura adeguata, seppure ancora non esaustiva, le principali problematiche di natura normativa e regolamentare, nonché le criticità operative e gestionali in materia di beni e aziende sottoposte a sequestro di prevenzione o a confisca ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Tale attività è risultata utile per delineare una strategia del CNEL in tale materia che, a livello operativo, coerentemente al programma di attività della XI Consiliatura, dei relativi cronoprogrammi e dell'attività istruttoria finora svolta dal Forum imprese e legalità è stata articolata in quattro direttrici: divulgazione dei temi oggetto dell'indagine conoscitiva ed emersi nel corso delle audizioni svolte; approfondimento dei temi emersi nel corso delle audizioni svolte e ritenuti prioritari e caratterizzanti ai fini della definizione della strategia stessa; sviluppo di una rete di relazioni volta a identificare il CNEL quale strumento di connessione e soggetto catalizzatore di una collaborazione virtuosa tra le pubbliche amministrazioni e i portatori di interessi di riferimento; elaborazione di una proposta di revisione della normativa ed esercizio delle attribuzioni di iniziativa legislativa conferite al CNEL dall'articolo 99 della Costituzione.

Ai fini dell'elaborazione di una strategia del CNEL in materia di beni e aziende sottoposte a sequestro preventivo o a confisca ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il Forum imprese e legalità ha ritenuto prioritari e caratterizzanti i seguenti temi:

- a) gestione e destinazione ottimale delle risorse afferenti al Fondo unico di giustizia, istituito dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ulteriormente delineato con il successivo decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, allo scopo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische antimafia, dove affluiscono, in particolare, anche le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione di misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata;

b) gestione e destinazione ottimale delle risorse afferenti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come previsto dall'articolo 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), recante la realizzazione di interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, e dalla successiva legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

c) analisi delle attuali procedure di destinazione dei beni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ai fini dell'eventuale introduzione dei principi della co-programmazione e della co-progettazione partecipata con il Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 116, nonché degli accordi di programma e dei contratti di servizio con le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, valorizzando a tale scopo la sede della conferenza dei servizi, nella prospettiva di un coinvolgimento esponenziale dei portatori di interesse pubblici, delle parti sociali e datoriali e degli enti del Terzo settore;

d) analisi dell'attuale *governance* monocentrica e valutazione della sua auspicabile evoluzione verso un modello integrato a rete, affiancando al necessario potenziamento organizzativo e funzionale, anche sotto il profilo della capacità di coordinamento e dell'impulso direzionale, dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) i seguenti ulteriori soggetti istituzionali di raccordo e prossimità:

- le prefetture-uffici territoriali del Governo, in particolare attraverso la valorizzazione e il compiuto funzionamento dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate istituiti presso le medesime prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 41-*ter* del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 di cui fanno parte le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative;

- le regioni e il sistema delle autonomie locali nel suo complesso, comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in modo da renderne sinergico e complementare anche il relativo apporto finanziario previsto da numerose leggi e provvedimenti volti al recupero dei beni e svilupparne altresì le funzioni di programmazione territoriale ai fini dell'adozione di veri e propri piani locali per la gestione a fini sociali dei beni e delle aziende confiscate;

- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il sistema delle imprese e gli enti del Terzo settore, in attuazione dei principi di prossimità, partecipazione e resilienza;

e) analisi del ruolo del sistema bancario, soprattutto ai fini dell'effettivo accesso al credito da parte delle aziende nella fase immediatamente successiva a quella dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo e della predisposizione del programma di continuità aziendale, anche ai fini dell'individuazione di strumenti e azioni per il coinvolgimento proattivo degli istituti bancari attraverso l'adozione di accordi con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e dello sviluppo di fondi per il credito rotativo da parte delle società di sviluppo regionali;

f) analisi del ruolo potenziale ed effettivo svolto dal sistema delle fondazioni bancarie, di partecipazione e familiari, nonché degli altri enti privati non lucrativi aventi finalità erogative, quali ad esempio gli enti filantropici, rispetto ai programmi di valorizzazione dei beni confiscati, valutando anche ipotesi di interventi e misure analoghe a quelle già poste in atto con il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, commi 392 e 393, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e del Fondo per la Repubblica Digitale, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 233, entrambi istituiti attraverso la partecipazione economica volontaria delle fondazioni a fronte della concessione di specifiche agevolazioni fiscali;

g) analisi della tracciabilità, dell'accessibilità, del grado di infrastrutturazione digitale e dell'organizzazione complessiva della banca dati dell'ANBSC e delle relative risorse informatiche

inerenti ai beni e alle aziende di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, a partire dalla fase iniziale del sequestro di prevenzione, al fine di potenziarne e renderne strutturale e sistemica la trasparenza, l'aggiornamento e la progressiva interoperabilità con altre banche di dati, quali ad esempio quelle del Ministero della giustizia e dei tribunali, e di agevolare l'unificazione e lo sviluppo operativo, anche mediante strumentazione tecnologica improntata all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;

h) analisi dell'attuale sistema di selezione e impiego degli amministratori e dei coadiutori giudiziari previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nella prospettiva di accelerarne la specializzazione nella gestione manageriale d'impresa per la specifica sezione delle imprese sottoposte a sequestro di prevenzione o a confisca, prevedendo altresì un ruolo tecnico e gestionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché realizzazione di programmi nazionali di formazione e aggiornamento permanente attraverso il coinvolgimento della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), ai fini dell'ampliamento della platea di professionisti disponibili e conseguentemente della sistematica applicazione e monitoraggio dei principi di rotazione e di non cumulabilità degli incarichi;

i) analisi e censimento di buone pratiche e modelli di successo della gestione, anche nella fase del sequestro di prevenzione, di beni e aziende sottoposte all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ai fini della redazione di un catalogo e della relativa eventuale modellizzazione previa valutazione circa l'effettiva replicabilità su diversa scala e territorio;

l) elaborazione di progetti sperimentali e azioni pilota, da definire previa eventuale intesa con il sistema delle regioni e programmare, in una o più regioni, attraverso il coinvolgimento delle relative società di sviluppo e l'assistenza tecnica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incentrati sull'introduzione di agevolazioni fiscali o sgravi contributivi in favore delle imprese e aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 nell'ottica della sostenibilità dei cosiddetti « costi di legalità » nonché dell'eventuale incremento dei livelli occupazionali attraverso interventi di inserimento lavorativo di giovani con un'età inferiore a 35 anni, preferibilmente non attivi in istruzione, in lavoro o in formazione, cosiddetti « NEET », in specifiche aree periferiche delle città metropolitane;

m) redigere, in esito all'elaborazione della citata pubblicazione e dei summenzionati approfondimenti, un documento di osservazioni e proposte, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 10, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che attribuisce al CNEL il compito di esprimere valutazione e proposte sui più importanti documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale, e all'articolo 10, lettera *f)*, della citata legge n. 936 del 1986, che stabilisce che il CNEL contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale.

Dall'analisi effettuata e dalle considerazioni sopra svolte, a quasi quindici anni dall'emanazione del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, risulta quindi evidente la necessità di intervenire sull'attuale quadro normativo di settore per rendere maggiormente efficaci e tempestive le attuali procedure e pervenire alla risoluzione delle principali criticità evidenziate.

A tal fine, il CNEL ha deliberato di proporre il presente disegno di legge che si compone di tre articoli. L'articolo 1, al fine principale di ampliare e meglio definire i requisiti di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari e degli esperti in gestione aziendale, prevede, al comma 1, l'introduzione di tre commi aggiuntivi all'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. L'obiettivo è quello di rendere più inclusivo e flessibile il sistema di qualificazione degli esperti e degli amministratori giudiziari, puntando sulla professionalizzazione e sull'efficacia delle attività di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, attraverso l'inserimento del comma aggiuntivo 2-*bis*, viene estesa la categoria dei soggetti qualificati consentendo l'iscrizione nel citato Albo di persone che, oltre a possedere una laurea magistrale o specialistica, abbiano maturato una comprovata esperienza manageriale di almeno dieci anni, di cui cinque continuativi, ovvero che abbiano rivestito ruoli direttivi nell'amministrazione di beni o aziende sottoposti a sequestro di prevenzione o confisca.

Con il nuovo comma *2-ter* si favorisce l'inserimento di professionisti con competenze tecniche specifiche attraverso l'istituzione di una sezione del citato Albo dedicata agli esperti aventi *curriculum* di studio in materie diverse dalle scienze giuridiche ed economiche, ma dotati di requisiti di competenza dimostrata.

Infine, la disposizione del comma *2-quater* introduce un diritto all'iscrizione immediata per i soggetti con comprovata esperienza che, domiciliati in Italia, negli ultimi sette anni, abbiano svolto attività di amministrazione di beni e gestione di aziende sequestrate o confiscate, indipendentemente dalla disciplina di settore.

L'articolo 2 apporta, invece, una serie di modifiche puntuali e integrazioni al codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di rendere più efficienti, trasparenti e funzionali le procedure di gestione, l'utilizzazione e la restituzione dei beni sequestrati e confiscati, supportando allo stesso tempo la riattivazione economica e la tutela dei diritti degli aventi diritto, nel rispetto della normativa antimafia.

In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), modifica l'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 inserendo i commi aggiuntivi *2-quater* e *2-quinquies*, al fine di rafforzare la formazione professionale e la vigilanza. Viene introdotto l'obbligo di formazione continua per gli iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari e si definiscono modalità più chiare per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Albo, oltre a regolamentare le modalità di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Viene inoltre modificato il comma 5 introducendo una precisazione riguardo alle condizioni per il comodato gratuito dei beni, ovvero intende chiarire le circostanze in cui i beni possono essere concessi in comodato, prevenendo interpretazioni ambigue e garantendo una gestione più sicura e trasparente dei beni sottoposti ad amministrazione giudiziaria.

Il comma 1, alla lettera *b*), prevede una modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 159 del 2011 attraverso la quale viene specificato che il professionista nominato dall'ANBSC quale coadiutore nelle società di persone e nelle ditte individuali attive ne assume il ruolo di rappresentante legale.

Il comma 1, alla lettera *c*), introduce alcune modifiche e precisazioni all'articolo 40 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. La sostituzione del comma *3-bis* è volta a rendere più efficace e flessibile l'utilizzo temporaneo dei beni da parte di soggetti qualificati; questa, infatti, consente all'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione del giudice delegato anche su proposta dell'ANBSC, di locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione dei contratti alla data di assegnazione definitiva. La sostituzione del comma *3-ter* consente al tribunale, su proposta del giudice delegato, di disporre rapidamente l'esecuzione dello sgombero nei casi di restituzione dei beni, garantendo una gestione più efficace e tempestiva delle procedure di restituzione agli aventi diritto.

L'inserimento del comma aggiuntivo *3-ter.1* mira a stabilire un chiaro periodo di cessazione dei contratti di locazione o comodato (dodici mesi dalla comunicazione di restituzione) e a regolamentare il trattamento delle miglitorie apportate, riconoscendo il valore residuo di tali miglitorie all'avente diritto. Questo favorisce una gestione più equa e trasparente dei beni restituiti, tutelando sia gli interessi dell'ente che quelli dei soggetti che hanno migliorato i beni. Il riferimento al comma 8, lettera *a*), dell'articolo 48 del codice, previsto alla fine del comma *5-bis* dell'articolo 40 del medesimo codice, mira a integrare e chiarire ulteriormente le procedure e le competenze coinvolte nell'ambito delle disposizioni di gestione e restituzione dei beni, contribuendo a una normativa più completa e coordinata.

Il comma 1, alla lettera *d*), dispone la modifica dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, introducendo numerose novità che mirano a regolamentare in modo più preciso e flessibile le modalità di gestione, utilizzo e dismissione delle aziende sequestrate o confiscate, con particolare attenzione alle procedure di affidamento e alle possibilità di conservazione delle attività economiche, con l'obiettivo di promuovere un'efficace lotta alla criminalità organizzata senza compromettere l'attività economica e occupazionale. In particolare, la nuova lettera *c-bis*) del comma 1 del citato articolo 41, permette di considerare anche le eventuali proposte riguardanti la concessione in comodato o l'affitto dell'azienda o di un suo ramo, ai sensi dei commi *2-bis* e *2-ter*. Il tribunale,

pertanto, ha il compito di valutare e decidere sulle proposte dell'amministratore giudiziario in merito a queste modalità di utilizzo temporaneo dell'azienda, favorendo così la possibilità di mantenere attive le imprese sequestrate. I nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 41, inoltre, chiariscono e regolamentano le modalità di affitto e comodato dell'azienda o di un suo ramo. In particolare, viene stabilito che l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, affittare l'azienda in data non successiva alla confisca definitiva, permettendo così un utilizzo temporaneo che può contribuire a mantenere attive le attività e i livelli occupazionali. Per quanto riguarda il comodato, si introduce la possibilità di concederlo in via prioritaria a soggetti specifici, come cooperative, aziende pubbliche di servizi alla persona o imprenditori attivi nel settore di riferimento, anche in considerazione di eventuali applicazioni dell'articolo 48, comma 8-*ter*, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Tale disposizione favorisce il coinvolgimento di soggetti qualificati e può contribuire a un utilizzo più efficiente e stabile dell'azienda confiscata. I nuovi commi 2-*quater* e 2-*quinqües* regolano invece gli aspetti pratici relativi alla restituzione dell'azienda.

In particolare, il comma 2-*quater* stabilisce che, al momento della restituzione, il contratto di affitto o di comodato cessa dopo sei mesi dalla comunicazione di restituzione, fatto salvo il caso di attività agricola ancora in corso; inoltre, si prevede il riconoscimento di un importo per le migliorie apportate dall'affittuario o dal comodatario, a condizione che siano state autorizzate dal giudice in quanto indispensabili per il mantenimento in funzione del bene. Il comma 2-*quinqües* introduce, invece, la possibilità, in caso di confisca definitiva, di mantenere in essere i contratti di affitto o comodato fino alla loro scadenza o all'assegnazione definitiva, purché sia possibile la prosecuzione delle attività e la tutela dei livelli occupazionali; ciò permette di garantire continuità e stabilità alle imprese coinvolte, evitando interruzioni che potrebbero danneggiare sia l'economia locale sia gli interessi pubblici. Il nuovo comma 5-*ter* permette alle aziende sequestrate e confiscate, di partecipare alle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso le piattaforme centralizzate delle pubbliche amministrazioni, assicurando così trasparenza e conformità agli obblighi di legge negli acquisti pubblici e la loro inclusione nel mercato.

Il comma 1, alla lettera e) prevede l'inserimento nel codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 dell'articolo aggiuntivo 41.1, rubricato « Affitto di azienda o ramo di azienda in pendenza di procedura », che ha come obiettivo principale quello di rafforzare e rendere più trasparente e controllata la procedura di affitto di aziende o di loro rami durante la procedura di confisca, garantendo così una maggiore tutela della legalità e la prevenzione di utilizzi illeciti dei beni confiscati. In primo luogo, al comma 1 si stabilisce che l'affitto di un'azienda sequestrata o di un suo ramo, durante la procedura giudiziaria, deve essere effettuato attraverso procedure competitive trasparenti e pubbliche, affidate a soggetti specializzati che garantiscano un'adeguata informazione e partecipazione degli interessati. Questo approccio mira a evitare favoritismi e a promuovere una selezione equa, assicurando che l'affitto sia vantaggioso per la procedura e rispettoso delle finalità di conservazione dei beni e di tutela dei livelli occupazionali ove presenti. Inoltre, la norma introduce requisiti più stringenti per la valutazione del canone di affitto, prevedendo che l'affittuario debba essere selezionato considerando non solo l'offerta economica, ma anche le garanzie prestate e la sostenibilità del piano di prosecuzione delle attività. Nei casi complessi, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice, può farsi assistere da professionisti qualificati per valutare la sostenibilità economico-finanziaria. Questo garantisce che l'affitto sia compatibile con la tutela dei beni e con la continuità delle attività, evitando che vengano affidati a soggetti non qualificati o potenzialmente a rischio di utilizzo illecito. Il comma 2 del nuovo articolo 41.1 stabilisce le condizioni di esclusione degli affittuari. In particolare, si vieta l'affitto a soggetti condannati, indagati per reati collegati alla criminalità organizzata o a loro stretti familiari e conviventi, con l'obiettivo di impedire il coinvolgimento di soggetti potenzialmente pericolosi o collegati a organizzazioni criminali. Per questo, l'amministratore giudiziario deve acquisire informazioni antimafia approfondite sull'affittuario e sui soggetti allo stesso riconducibili, per evitare che i beni confiscati finiscano in mani illecite. Al comma 3 viene disciplinata la responsabilità degli affittuari. La disposizione stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie in materia

civilistica (articoli 2112 e 2560 del codice civile), l'affitto di un'azienda sequestrata non comporti responsabilità per i debiti maturati prima dell'affitto stesso, né durante la procedura di confisca. In tal modo si protegge il soggetto che prende in affitto i beni durante la procedura, evitando che possa essere gravato di debiti anteriori o di quelli sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria, contribuendo così a garantire la continuità dell'attività senza rischi eccessivi. Per quanto riguarda il contratto di affitto, al comma 4 si stabiliscono specifiche clausole che tutelano l'amministratore giudiziario, come il diritto di ispezione dell'azienda, la prestazione di garanzie adeguate, e il diritto di recesso, esercitabile previa autorizzazione giudice delegato e con eventuale indennizzo all'affittuario, salvo i casi di giusta causa. Queste disposizioni mirano così a garantire che il rapporto contrattuale sia equilibrato e che l'amministratore possa intervenire prontamente in caso di irregolarità o problematiche. Infine, al comma 5 si prevede che la durata dell'affitto sia compatibile con le esigenze della procedura di confisca, e che in caso di confisca definitiva o restituzione dei beni, si applichino le disposizioni previste dall'articolo 41 per la conclusione del rapporto.

Il comma 1, alla lettera *f*) prevede l'inserimento del nuovo comma 5-*bis* all'articolo 41-*ter* del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, finalizzato a promuovere la trasparenza e il monitoraggio delle attività svolte dai tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, attraverso la redazione di una relazione annuale, da trasmettere ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, al fine di valutare l'efficacia delle iniziative e pianificare interventi mirati.

Il comma 1, alla lettera *g*) introduce nel codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 due articoli aggiuntivi: l'articolo 41-*quinquies*, rubricato « Interventi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle imprese sottoposte a sequestro o confisca », e l'articolo 41-*sexies*, rubricato « Banca di dati delle aziende sequestrate e confiscate ».

In particolare, il nuovo articolo 41-*quinquies* si pone l'obiettivo principale di rafforzare il sostegno alle imprese sottoposte a sequestro o confisca, promuovendo il loro recupero e la legalità economica attraverso interventi mirati a livello regionale e provinciale, tutelando i lavoratori e contribuendo alla stabilità e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. Inoltre, definisce un insieme di azioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono mettere in atto, anche utilizzando le risorse dei fondi di coesione e le società di sviluppo. Questi interventi sono finalizzati a favorire la riqualificazione e la ripresa delle aziende confiscate, contribuendo alla loro transizione verso la legalità e alla creazione di nuove opportunità occupazionali. Le misure previste spaziano dall'offerta di crediti a tasso agevolato, attraverso la costituzione di fondi di rotazione, alla concessione di contributi a fondo perduto per iniziative di emersione dalla criminalità, come la regolarizzazione del lavoro nero e il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previsti anche incentivi specifici, come gli incentivi occupazionali per la collocazione di soggetti svantaggiati, e interventi di assistenza tecnica, formazione e monitoraggio rivolti sia alle aziende che alle cooperative di lavoratori che intendono acquisire o gestire le imprese confiscate. Importante è poi la previsione di un fondo di solidarietà dedicato all'avvio di cooperative costituite da lavoratori che vogliono assumere la gestione delle aziende confiscate, favorendo così una gestione partecipativa e sostenibile delle imprese recuperate. Inoltre, si prevede che le regioni possano adottare misure di supporto temporaneo, come la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, per aiutare le aziende confiscate e le cooperative di lavoratori a mantenere i livelli occupazionali e a superare le difficoltà iniziali.

Il nuovo articolo 41-*sexies* intende migliorare la gestione e la trasparenza delle informazioni riguardanti i beni sequestrati e confiscati. In particolare, al comma 1, si prevede la riorganizzazione e l'ampliamento della banca dati dei beni mobili registrati, delle aziende e dei terreni agricoli che sono stati sottoposti a sequestro o confisca, anche non definitiva. La banca di dati è accessibile ai componenti dei tavoli provinciali permanenti istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, nonché al CNEL, con l'obiettivo di favorire una gestione più efficace e informata di tali beni. Inoltre, viene stabilito che l'ANBSC trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo tutte le informazioni utili per le attività di contrasto, rafforzando così la collaborazione tra enti e autorità. Il comma 2 prevede la tempestività e la corretta trasmissione delle informazioni, stabilendo che l'autorità

giudiziaria debba trasmettere senza ritardo i provvedimenti cautelari e le loro eventuali modifiche all'ANBSC, che ha il compito di inserirli nella banca dati con un numero di protocollo condiviso. Ciò garantisce che le informazioni siano aggiornate e facilmente rintracciabili. Il comma 3 introduce disposizioni di carattere tecnico-operativo, rinviando a un regolamento, adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, la definizione di un modello unico per l'identificazione dei beni che deve essere obbligatoriamente compilato dall'amministratore giudiziario e, in caso di confisca definitiva, dal coadiutore nominato dall'ANBSC. Tali soggetti accederanno alla banca dati utilizzando il numero di protocollo assegnato, garantendo uniformità e precisione nella registrazione delle informazioni. Infine, il comma 4 stabilisce che gli amministratori giudiziari e i coadiutori hanno l'obbligo di aggiornare trimestralmente il modello di identificazione dei beni che l'ANBSC segnalerà all'autorità giudiziaria eventuali inadempimenti. Questa disposizione mira a mantenere costantemente aggiornate le informazioni e a garantire la responsabilità di coloro che gestiscono i beni sequestrati e confiscati.

Il comma 1, alla lettera *h*), reca alcune disposizioni di coordinamento, prevedendo, al comma 2 dell'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, che, qualora il bene sia venduto, la restituzione dovrà essere pari al ricavato netto ottenuto dalla vendita. Inoltre, si modifica il comma 3 del medesimo articolo 46 prevedendo che la restituzione per equivalente avvenga sempre a carico del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il comma 1, alla lettera *i*) modifica in più punti l'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di rafforzare e rendere più efficace il sistema di destinazione, gestione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, valorizzando il principio della trasparenza, della collaborazione tra enti e della partecipazione del comitato consultivo, nonché garantendo un impiego più strategico e socialmente orientato dei beni confiscati. In particolare, la modifica della lettera *b*) del comma 3 introduce la possibilità di destinare i beni a finalità economiche anche nei casi in cui non sia possibile applicare le altre destinazioni previste, in base ai criteri definiti dall'ANBSC, previa consultazione del comitato consultivo, al fine di garantire che i beni confiscati non rimangano inutilizzati o sottoutilizzati, ma trovino comunque un impiego che rispetti le finalità sociali o istituzionali, anche quando le condizioni iniziali di destinazione non siano immediatamente realizzabili. In sostanza, si vuole evitare che i beni confiscati restino in stato di inoperatività, favorendo un riutilizzo che possa portare benefici alla collettività. La sostituzione della lettera *c*) del comma 3 mira a consolidare il ruolo degli enti territoriali nella gestione dei beni confiscati e a chiarire e rafforzare le modalità di trasferimento e gestione dei beni per finalità istituzionali, sociali ed economiche, con particolare attenzione al vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. Viene anche rafforzata la trasparenza attraverso l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beni nei siti *internet* istituzionali dell'ANBSC e degli enti territoriali assegnatari, con dettagli sulla destinazione, l'utilizzo e i soggetti coinvolti. Si prevede la possibilità di amministrare direttamente i beni, di trasferirli a enti pubblici o di assegnarli tramite convenzioni, che ne regolano la durata, le modalità di utilizzo, il controllo e le eventuali risoluzioni, a enti del Terzo settore o cooperative sociali, al fine di favorire un impiego più efficiente e socialmente utile dei beni. Sono previste sanzioni come la revoca della destinazione nel caso di mancata trasmissione dei dati o di uso improprio, rafforzando così il sistema di responsabilità e di vigilanza amministrativa. La previsione, in più punti della normativa, della richiesta del parere del Comitato consultivo da parte del Consiglio direttivo dell'ANBSC sottolinea l'importanza di un meccanismo di indirizzo partecipativo e di controllo delle scelte operative. La previsione che le linee guida sono definite dal Consiglio direttivo, con il coinvolgimento del Comitato consultivo di indirizzo, è finalizzata a uniformare le modalità di gestione dei beni confiscati, garantendo coerenza, trasparenza e sostenibilità delle politiche di destinazione, assegnazione e utilizzo. L'inserimento delle lettere aggiuntive *e-bis*) ed *e-ter*) del comma 6, volte a comprendere nuovi soggetti come quelli di cui al comma 3, lettera *c*), le cooperative di cui al comma 8, lettera *a*), e le casse previdenziali, evidenzia l'intenzione di ampliare il ventaglio degli attori coinvolti nella gestione e valorizzazione dei beni confiscati. Infine, la sostituzione della lettera *a*) del

comma 8 introduce nuove disposizioni relative all'affitto, al comodato e alla gestione dei beni, con particolare riguardo alle prospettive di continuazione dell'attività produttiva e alla tutela dei livelli occupazionali. La possibilità di impiegare i beni anche da parte di cooperative di lavoratori e di aziende pubbliche di servizi alla persona, con regole chiare e trasparenti, aiuta a promuovere iniziative economiche socialmente responsabili e a mantenere il patrimonio confiscato come strumento di sviluppo locale.

Infine, il comma 1, alla lettera l) introduce nel codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 l'articolo aggiuntivo 49-*bis*, prevedendo l'istituzione presso l'ANBSC di una banca di dati sugli incarichi assegnati nell'ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate. Ciò rappresenta un passo importante per rendere accessibili alle autorità, ai cittadini e agli operatori interessati tutte le informazioni relative agli incarichi affidati nell'ambito di tali gestioni. La finalità principale di tale disposizione è assicurare la massima trasparenza, riducendo il rischio di irregolarità o di eventuali illeciti nella gestione dei beni confiscati, e favorendo una maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. La banca dati consentirà di monitorare in modo puntuale le attività degli amministratori giudiziari e degli amministratori delle società poste sotto sequestro o confisca, garantendo che le loro azioni siano pubblicamente tracciabili e verificabili. Inoltre, la disposizione prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ANBSC definisca, con un apposito provvedimento, le modalità di funzionamento, organizzazione e accessibilità della banca di dati, assicurando che i dati siano disponibili in formato aperto. Ciò significa che le informazioni saranno facilmente consultabili e riutilizzabili da chiunque, contribuendo così a una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore. Si prevede, quindi, che tutti i dati e le dichiarazioni relativi a ogni incarico affidato, compresi il *curriculum vitae*, le modalità di affidamento e i compensi, debbano essere pubblicati e forniti dagli amministratori giudiziari e degli amministratori delle società confiscate, rafforzando ulteriormente il controllo pubblico e la responsabilità degli operatori coinvolti nella gestione dei beni sequestrati. In sintesi, questa modifica mira a rendere più aperto e trasparente il procedimento di gestione dei beni confiscati, contribuendo a combattere efficacemente le infiltrazioni mafiose e a tutelare l'interesse pubblico.

Da ultimo, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Hanno altresì diritto all'iscrizione nell'Albo di cui al comma 1 e nella sezione degli esperti in gestione aziendale di cui al comma 2, coloro che, domiciliati in Italia, oltre al possesso di una laurea magistrale o specialistica abbiano concretamente svolto una comprovata e specifica attività manageriale per almeno dieci anni, di cui cinque continuativi, o abbiano rivestito compiti direttivi nell'amministrazione di beni e nella gestione di aziende, nonché i soggetti che, oltre al possesso di una laurea magistrale o specialistica, abbiano già svolto per una durata non inferiore ad almeno cinque anni l'attività di amministratore degli enti pubblici o dei soggetti indicati all'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultati destinatari di beni o aziende sottoposte a sequestro di prevenzione o confisca.

2-*ter*. Possono essere iscritti in apposita sezione degli esperti in gestione aziendale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2-*bis* per particolari esigenze di competenze tecniche e professionali specifiche derivanti da *curriculum* di studio in materie diverse dalle scienze giuridiche ed economiche.

2-*quater*. Hanno altresì diritto all'iscrizione immediata nell'Albo di cui al comma 1 e nella sezione

degli esperti in gestione aziendale di cui al comma 2, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4, coloro che, domiciliati in Italia, abbiano svolto negli ultimi sette anni attività di amministrazione di beni e nella gestione di aziende sottoposti a sequestro o confisca »;

b) al comma 4, dopo le parole: « ai commi 1, 2 » è inserita la seguente: « , 2-bis ».

Art. 2.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

« 2-quater. Gli iscritti nell'Albo sono tenuti alla formazione professionale continua.

2-quinquies. Il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, stabilisce altresì:

a) le modalità di iscrizione nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;

c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero;

d) le modalità di attuazione dell'obbligo formativo di cui al comma 2-quater, i contenuti formativi, il numero e la tipologia dei crediti, i criteri di esonero o riduzione, le modalità di verifica dell'adempimento, nonché i soggetti abilitati alla formazione e le modalità di accreditamento delle attività formative »;

2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a meno che non ricorrano le condizioni per il comodato gratuito dei beni ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, e dell'articolo 41, comma 2-ter »;

b) all'articolo 38, comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Il professionista nominato dall'Agenzia quale coadiutore nelle società di persone e nelle ditte individuali attive ne assume il ruolo di rappresentante legale. »;

c) all'articolo 40:

1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può locare i beni immobili o concederli prioritariamente in comodato ai soggetti indicati nell'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a), prevedendo la cessazione alla data di assegnazione definitiva dei beni, previo preavviso di dodici mesi all'affittuario o al comodatario, e comunque fatti salvi i frutti pendenti nel caso di attività agricola »;

2) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

« 3-ter. Nei casi previsti al comma 3-bis, il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis ».

3) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-ter-1. Nei casi di restituzione all'avente diritto dei beni immobili, che siano stati affittati o dati in concessione in comodato ai sensi del comma 3-bis, i contratti cessano dopo dodici mesi dalla comunicazione all'affittuario o al comodatario del provvedimento di restituzione, fatti salvi i frutti pendenti in caso di attività agricola. Nel caso di migliorie apportate al bene da parte del comodatario o dell'affittuario, che siano state autorizzate dal giudice perché necessarie a rendere utilizzabile il bene stesso, l'avente diritto riconosce il valore residuo di suddette migliorie all'affittuario ovvero al comodatario »;

4) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e comma 8, lettera a) »;

d) all'articolo 41:

1) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) eventuali proposte in ordine alla concessione in comodato dell'azienda o del ramo di azienda ovvero all'affitto dei medesimi ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter* »;

2) al comma 1-*sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tribunale dispone in relazione alle eventuali proposte formulate dall'amministratore giudiziario ai sensi del comma 1, lettera *c-bis*). »;

3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva »;

4) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

« 2-*ter*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria rispetto all'ipotesi di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, concedere in comodato l'azienda o un ramo di azienda ai soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera *c*), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera *a*), alle aziende pubbliche di servizi alla persona o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-*quater*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-*ter*, l'azienda può essere anche concessa in comodato e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa, fermo restando quanto previsto dai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* del presente articolo »;

5) dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 2-*quater*. In caso di restituzione dell'azienda all'avente diritto, il contratto di affitto stipulato ai sensi del comma 2-*bis*, o quello di comodato stipulato ai sensi del comma 2-*ter* cessa dopo sei mesi dalla ricezione della comunicazione all'affittuario, ovvero al comodatario, dell'intervenuta restituzione, fatti salvi, comunque, i frutti pendenti nel caso di attività agricola. È previsto il riconoscimento, da parte dell'avente diritto, all'affittuario o al comodatario, di un importo pari al valore residuo delle migliorie che sono state apportate al bene dall'affittuario o dal comodatario, su autorizzazione scritta del giudice delegato, in quanto indispensabili al mantenimento in funzione del bene stesso.

2-*quinquies*. In caso di confisca definitiva dell'azienda o del ramo d'azienda affittato o concesso in comodato ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può mantenere in essere il contratto di affitto o di comodato fino alla sua scadenza, ovvero fino all'assegnazione definitiva, se questo consente la prosecuzione delle attività ed il mantenimento dei livelli occupazionali »;

6) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Le aziende sequestrate e confiscate possono ricorrere nelle procedure di acquisto di beni e servizi alle piattaforme centralizzate di acquisti delle pubbliche amministrazioni avendo così assolto agli obblighi di trasparenza negli acquisti »;

e) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

« Art. 41.1. - (*Affitto di azienda o ramo di azienda in pendenza di procedura*) - 1. Nei casi di affitto di azienda sequestrata o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, la scelta dell'affittuario è effettuata dall'amministratore giudiziario tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati che assicurino, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone, delle garanzie prestate e della sostenibilità economico-finanziaria del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali ove presenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In casi di particolare complessità del piano di prosecuzione, l'amministratore giudiziario può farsi coadiuvare nella valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dal professionista di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 35, previa autorizzazione del giudice. Nel caso in cui l'affitto dell'azienda o di un ramo di essa avvenga prima della presentazione della relazione ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera *c*), la stima del canone minimo

di affitto deve essere effettuata dall'amministratore giudiziario e asseverata da un professionista in possesso dei requisiti indicati nel medesimo articolo 41, comma 1, lettera c), al fine di valutarne la congruità con il valore dell'azienda o del ramo di azienda affittato ovvero le cause che ne giustifichino la non congruità. La nomina del professionista deve essere autorizzata dal giudice delegato. Nel caso in cui l'affitto dell'azienda o di un ramo di essa avvenga dopo il decreto del tribunale di cui all'articolo 41, comma 1-*sexies*, l'amministratore giudiziario deve applicare i commi 1 e 2, affidando al medesimo professionista nominato ai sensi del citato articolo 41, comma 1, lettera c), l'asseverazione. Nel caso di azienda o rami d'azienda di modesto valore, il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a non applicare i commi 3 e 4, sostituendo l'asseverazione del professionista con una relazione dell'amministratore giudiziario sulla convenienza dell'affitto, il rispetto della procedura di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 e la congruità del canone di affitto rispetto al valore dell'azienda o del ramo di azienda.

2. L'azienda sequestrata o un ramo di essa non possono essere affittati al proposto o a colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, a soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti a indagini connesse o pertinenti ai reati di cui all'articolo 84, comma 4, del presente codice, di cui all'articolo 94 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 67, comma 1, del presente codice, nonché ai relativi coniugi o parti dell'unione civile, a parenti e affini entro il terzo grado, ovvero a persone con essi conviventi. A tale fine, l'amministratore giudiziario acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti del presente codice, l'informazione antimafia, riferita all'affittuario e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano locati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del primo periodo o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile, l'affitto dell'azienda sequestrata o di un suo ramo a norma dell'articolo 41 del presente codice non comporta, in capo all'affittuario, alcuna responsabilità per i debiti maturati sino alla data dell'affitto. Tale disposizione si applica anche ai debiti sorti, a qualsiasi titolo, in pendenza di procedura. La retrocessione dell'azienda all'amministratore giudiziario non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dai citati articoli 2112 e 2560 del codice civile.

4. Il contratto di affitto stipulato dall'amministratore giudiziario nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile prevede il diritto dell'amministratore giudiziario di procedere all'ispezione dell'azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge nonché il diritto di recesso dell'amministratore giudiziario dal contratto, che può essere esercitato, previa autorizzazione del giudice delegato, con la corresponsione all'affittuario di un indennizzo, fatta salva la giusta causa di recesso.

5. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della procedura. In caso di sopraggiunta confisca definitiva o restituzione si applica quanto previsto all'articolo 41, commi 2-*quater* e 2-*quinquies* »;

f) all'articolo 41-*ter*, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le prefetture-uffici territoriali del Governo redigono una relazione annuale sullo stato delle attività svolte dai tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate istituiti presso le medesime prefetture-uffici territoriali del Governo, che è trasmessa ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy* »;

g) dopo l'articolo 41-*quater* sono inseriti i seguenti:

« Art. 41-*quinquies*. - (*Agevolazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle imprese sottoposte a sequestro o confisca*) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare, anche mediante le rispettive società di sviluppo e a valere sulle risorse dei fondi di coesione di rispettiva pertinenza, interventi e programmi, compresi quelli di natura sperimentale, finalizzati al sostegno delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, prevedendo in loro favore una o più delle seguenti misure:

- a) crediti a tasso agevolato attraverso l'eventuale istituzione di un fondo di rotazione;
- b) contributi a fondo perduto, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea applicabile agli aiuti "*de minimis*", destinati ai percorsi di emersione alla legalità, con particolare riguardo a quelli attinenti all'emersione del lavoro sommerso e alla relativa regolarizzazione dei rapporti di lavoro e a quelli relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- c) incentivi occupazionali per il collocamento mirato di soggetti svantaggiati;
- d) contributi a fondo perduto, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea applicabile agli aiuti "*de minimis*", destinati alla copertura di costi per servizi di assistenza tecnica e tutoraggio per l'assolvimento degli obblighi normativi e regolamentari conseguenti al rientro nella legalità dell'azienda e attività di formazione d'impresa rivolta ai dirigenti e ai dipendenti;
- e) contributi a fondo perduto, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea applicabile agli aiuti "*de minimis*", destinati alla copertura di costi per servizi di assistenza tecnica, formazione, accompagnamento e monitoraggio in favore delle cooperative dei lavoratori che intendono rilevare le aziende ai sensi dell'articolo 48;
- f) istituzione di un fondo di solidarietà per le *start-up* delle cooperative costituite da lavoratori dell'azienda che intendano assumerne la gestione ai sensi dell'articolo 48.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, presso i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate di cui all'articolo 41-*ter*, vengono sottoscritti appositi accordi e protocolli di intesa in conformità alla normativa vigente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere forme di riduzione temporanea dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle aziende confiscate rilevate dalle cooperative di lavoratori al fine di salvaguardarne il mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 41-*sexies*. - (*Banca di dati delle aziende sequestrate e confiscate*) - 1. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 110, comma 2, lettera a), del presente codice, è riorganizzata la banca di dati dei beni mobili registrati e immobili, delle aziende e dei terreni agricoli, sottoposti a sequestro e a confisca anche non definitiva di prevenzione o penale, accessibile ai componenti dei tavoli provinciali permanenti istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 41-*ter* del medesimo codice, nonché al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni utili all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

2. L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo il provvedimento cautelare e le successive modificazioni, all'Agenzia che lo inserisce nella banca dati con apposito numero di protocollo condiviso con l'autorità giudiziaria medesima.

3. Con specifico regolamento, adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, è definito il modello unico per l'identificazione dei beni, che deve essere obbligatoriamente compilato dall'amministratore giudiziario e, in caso di confisca definitiva, dal coadiutore nominato dall'Agenzia, i quali accedono alla banca di dati con il numero di protocollo di cui al comma 2.

4. Gli amministratori giudiziari e i coadiutori nominati dall'Agenzia sono tenuti all'aggiornamento trimestrale del modello e l'Agenzia segnala all'autorità giudiziaria il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo »;

h) all'articolo 46:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « può avvenire » sono sostituite dalla seguente: « avviene » e le parole: « di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 48, commi 3, lettere a), b) e c), e 8, lettera a) »;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, l'importo della restituzione è pari al ricavato netto ottenuto dalla vendita »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia »;

i) all'articolo 48:

l) al comma 3:

1.1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nei casi in cui non sia stato possibile destinarli ai sensi delle lettere c) e c-bis) in base ai criteri definiti dall'Agenzia medesima, sentito il parere del Comitato consultivo di indirizzo »;

1.2) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito *internet* istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene, trasferirlo a titolo gratuito al patrimonio indisponibile di aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, operanti sul territorio o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, agli enti, compresi quelli del Terzo settore previsti dall'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al citato capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti previste dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché, ad altre tipologie di cooperative a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, alle cooperative di cui al comma 8, lettera a), e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, in relazione alla progettualità da sviluppare e agli investimenti necessari sul bene a carico del soggetto gestore, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo, valorizzando le buone esperienze precedenti di gestione degli stessi beni. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali (ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità). Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti *internet* istituzionali dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto »;

1.3) alla lettera c-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentito il Comitato consultivo di indirizzo »;

- 2) al comma 4-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o a uno dei soggetti di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) »;
 - 3) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « ivi contemplate, » sono inserite le seguenti: « , in base alle procedure e ai criteri individuati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, sentito il Comitato consultivo di indirizzo »;
 - 4) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
« e-*bis*) i soggetti di cui al comma 3, lettera c), e le cooperative di cui al comma 8, lettera a);
e-*ter*) le casse previdenziali »;
 - 5) la lettera a) del comma 8 è sostituita dalla seguente:
« a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e a imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, nonché ai soggetti di cui ai commi 3, lettera c), e 8, lettera a), e ad aziende pubbliche di servizi alla persona. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali e la gestione da parte della cooperativa dei lavoratori delle stesse aziende confiscate. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 »;
 - 6) al comma 8-*ter*), le parole: « agli enti o alle associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « o sociali ai soggetti »;
 - 7) al comma 11, le parole: « o dell'affittuario » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'affittuario o del comodatario »;
 - 8) al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle cooperative di cui al comma 8, lettera a) »;
 - 9) al comma 12-*ter*, dopo le parole: « dei commi 12 e 12-*bis*, » sono inserite le seguenti: « in base alle linee guida individuate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia sentito il Comitato consultivo di indirizzo, »;
 - l) nel capo III del titolo III del libro I, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:
« Art. 49-*bis*. - (*Istituzione della banca di dati degli incarichi assegnati nell'ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate*) - 1. In conformità alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, presso l'Agenzia è istituita la banca di dati degli incarichi assegnati nell'ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate, con il compito di assicurare la massima trasparenza delle informazioni concernenti la gestione dei beni e i singoli soggetti che intervengono nella gestione dei beni medesimi.
2. Con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia stabilisce le funzioni, le modalità organizzative i termini operativi per garantire l'accessibilità e la trasparenza dei dati in formato aperto contenuti nella banca di dati di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce, altresì, ai fini della loro pubblicazione, i dati e le dichiarazioni relativi a ciascun incarico affidato, che gli amministratori giudiziari e gli amministratori delle imprese sequestrate o confiscate sono obbligati a fornire all'Agenzia, ivi compresi il *curriculum vitae*, le modalità di affidamento dell'incarico e il relativo compenso ».

Art. 3.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59513

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375(pom.) del 10/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 10 MARZO 2026

375^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE ([n. 375](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra una ulteriore bozza di parere che modifica quella presentata il 25 febbraio scorso e dalla quale sono state espunte alcune osservazioni e precisati alcuni elementi.

Il [PRESIDENTE](#) mette a disposizione dei Commissari il nuovo testo presentato dal relatore ricordando che la senatrice Cucchi ha presentato una proposta di parere alternativo a quello del relatore.

Si apre quindi una breve discussione sui tempi di votazione della proposta del relatore, nella quale intervengono la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) e il [PRESIDENTE](#), a conclusione della quale la Commissione conviene di procedere nella votazione del parere nella seduta odierna.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) sottolinea come il suo Gruppo non avesse particolari obiezioni sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo, mentre ritiene che il parere avanzato dal relatore, in tutte le sue versioni, rappresenti un passo indietro rispetto agli intenti di tutela dell'ambiente contenuti nella direttiva. Giudica infatti necessario un puntuale recepimento della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale e che ogni arretramento sia da guardare con sfavore. Ad esempio, l'osservazione contenuta nella precedente versione della proposta di parere con cui si invitava il Governo ad introdurre nel decreto legislativo le definizioni puntuali di "compromissione", "deterioramento", "significatività" e "misurabilità" appare come una ingiustificata limitazione all'obiettivo della direttiva di contrastare i crimini ambientali. Se sotto il profilo del metodo è pericoloso delegare totalmente al Governo la formulazione di elementi o fattispecie penali, sul profilo del merito deve essere evidenziato che la giurisprudenza ha da tempo fornito una definizione circoscritta e puntuale dei concetti richiamati; inoltre, a ciò si aggiunge la circostanza per cui la definizione di danno ambientale è di matrice comunitaria, così come gli indicatori sintomatici contenuti nella direttiva che lo schema di decreto legislativo recepisce. Analoghe criticità devono essere ribadite per l'osservazione - mantenuta nel nuovo schema di parere presentato in data odierna dal relatore - in cui si invita il Governo a valutare di rivedere la definizione normativa della nozione di "abusivamente" di cui al nuovo articolo 452-*quienquiesdecies* del codice penale. Infatti, limitare il criterio al concetto di abusività alle sole violazioni di disposizioni legislative e dei relativi decreti

attuativi, escludendo fonti regolamentari e amministrative, si pone in assoluto contrasto con la giurisprudenza costante di legittimità che sul punto si è ripetutamente espressa. La tendenza a circoscrivere quanto più possibile il perimetro di applicabilità delle disposizioni della direttiva, e quindi dello schema di decreto legislativo, si evince poi da tutte quelle osservazioni relative alla valorizzazione degli istituti del ravvedimento operoso e del ripristino dello stato dei luoghi. Al riguardo, ricorda che tali istituti sono già presenti nel codice e nella normativa ambientale e che il Gruppo del Movimento 5 Stelle non può in alcun modo avallare ipotesi di diminuzione delle tutele ambientali. Non è ammissibile alcuna impunità per violazioni di tipo colposo, già previste dal codice penale. Poiché l'obiettivo della direttiva è quello di assicurare le più ampie tutele all'ambiente e contrastare ogni condotta illecita che possa incidere negativamente sullo stesso, non appare ragionevole neppure l'osservazione diretta ad escludere l'applicazione della confisca nei casi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Del pari, irragionevole è l'osservazione che esclude in alcuni casi l'avvio delle procedure di ripristino ambientale, secondo quanto previsto dall'osservazione, mantenuta nello schema di parere illustrato oggi, diretta a suggerire modifiche all'articolo 452-*duodecies* del codice penale. In conclusione, il parere proposto dal relatore suggerisce al Governo misure che limitano - sotto il profilo sia sostanziale che processuale - le tutele introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1203, che invece il Gruppo del Movimento 5 Stelle ritiene in linea con i suoi obiettivi. Annuncia pertanto il voto di astensione del suo Gruppo.

Il relatore, senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), interviene per precisare che l'intento delle osservazioni contenute anche nella nuova bozza di parere è quello di mitigare alcune criticità dello schema di decreto legislativo, in particolare per quanto riguarda istituti come la confisca che, in taluni casi, quando vi sia un ravvedimento operoso e un pieno ripristino dei luoghi, possono comportare danni economici non giustificati per gli operatori del settore e che potrebbero disincentivarli da un ripristino dei luoghi i cui costi ricadrebbero alla fine sullo Stato.

Interviene quindi il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), per annunciare a sua volta un voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere proposto che, anche per le ragioni ricordate dalla senatrice Lopreiato, rischia di ridurre l'impatto e la portata della direttiva comunitaria.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, mentre il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) e la senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) annunciano a nome dei rispettivi Gruppi, il voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, è approvata, risultando così preclusa la votazione del parere alternativo presentato dalla senatrice Cucchi.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione sul nuovo testo e sui relativi emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazione sul nuovo testo. Parere in parte favorevole e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il nuovo testo proposto dalla relatrice per il disegno di legge n. 413 in materia di produzione e vendita del pane, e i relativi emendamenti, all'esame della 9a Commissione. Ricorda, al riguardo, che la Commissione giustizia aveva già espresso un parere di nulla osta, il 4 luglio 2023, sul testo originario del disegno di legge n. 413. Con riferimento al nuovo testo della relatrice - che si compone di 19 articoli - gli articoli che recano disposizioni che presentano specifici profili di competenza della 2a Commissione sono l'articolo 2 e l'articolo 13. Nel dettaglio, l'articolo 2 reca al comma 1 la definizione di «pane»; il comma 2 individua le diverse denominazioni aggiuntive del pane; i commi da 3 ad 9 individuano invece una serie di prescrizioni aggiuntive e divieti per l'utilizzo delle diverse denominazioni, al fine di assicurare una corretta informazione al consumatore ed evitare che questi possa essere tratto in inganno. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 del provvedimento, il comma 10 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo

non superiore ai venti giorni. L'articolo 13, comma 1, riguarda invece il riconoscimento dell'indicazione «*made in Italy* 100 per cento» per il pane prodotto con materie prime di origine italiana e interamente realizzato nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009. Nel dettaglio, il comma 4 dell'articolo 16 citato prevede che «Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% *made in Italy*», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo». Il successivo comma 2 dell'articolo 13 del nuovo testo dispone invece che «Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale». Al riguardo, si segnala come nel disegno di legge d'iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (attualmente all'esame della Camera dei deputati - Atto Camera 2721 - e già approvato dal Senato, Atto Senato 1519) siano state previste, a tutela del commercio di prodotti alimentari, modifiche proprio al titolo VIII del libro secondo del codice penale, anche attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, come ad esempio l'articolo 517-*septies* recante il delitto di commercio di alimenti con segni mendaci. In relazione al comma 2 dell'articolo 13, segnala pertanto l'opportunità di approfondire ulteriormente - anche alla luce delle modifiche al codice penale che saranno eventualmente introdotte dal disegno di legge Atto Senato 1519 - il riferimento alla fattispecie di reato di cui all'articolo 517 del codice penale, riferimento che allo stato appare privo dei necessari requisiti di specificità e tassatività poiché punisce genericamente «Le indicazioni di origine false o fallaci». In alternativa, suggerisce di richiamare integralmente la sola fattispecie penale di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, già citata al comma 1 del medesimo articolo 13. Risulta infine di interesse della Commissione giustizia anche il comma 8 dell'articolo 11, che vieta di «vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali». Al riguardo, osserva che il divieto non è assistito da alcuna specifica sanzione, né penale né amministrativa. Con riferimento agli emendamenti presentati al nuovo testo, segnala le seguenti proposte di interesse della Commissione Giustizia: gli emendamenti 2.30 e 2.31, che sopprimono il comma 10 dell'articolo 2 in materia di sanzioni, e sostituiscono l'articolo 15 inserendovi una nuova disciplina in materia di vigilanza e sanzioni; l'emendamento 11.100 della relatrice, che sopprime il comma 8 dell'articolo 11; l'emendamento 15.500 della relatrice, che sopprime l'articolo 15 in materia di vigilanza nell'applicazione delle sanzioni da parte di Regioni e Comuni. Con riferimento al nuovo testo della relatrice per il disegno di legge n. 413 propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con osservazione, mentre in relazione agli emendamenti presentati al nuovo testo propone l'espressione di un parere favorevole sulla proposta 11.100 della Relatrice ed un parere non ostativo sulle restanti proposte di modifica.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, viene approvata.

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperto il dibattito.

La senatrice **LOPRELATO** (M5S) ribadisce che più volte e in diverse sedi, a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle, ha richiesto l'assegnazione anche alla Commissione giustizia del provvedimento cosiddetto "decreto-legge sicurezza". Ciò non solo in base a consolidati precedenti, ma anche alla luce del contenuto del decreto-legge che interviene in numerosi istituti del diritto penale, come evidenziato anche dall'approfondita illustrazione della relatrice. La correttezza di tale richiesta le è stata

confermata anche dalle audizioni svolte nella mattinata odierna presso la Commissione affari costituzionali ed alle quali ha personalmente partecipato: gli esperti intervenuti hanno infatti sottolineato la notevole eterogeneità del provvedimento e si sono soffermati criticamente in particolare su alcune di certa competenza primaria della Commissione giustizia. Basti pensare, ad esempio, all'articolo 1 del decreto-legge che interviene sulle sanzioni per il porto d'armi da taglio con lama superiore a 8 centimetri oppure all'articolo 4 che introduce modifiche in materia di DASPO, con l'allargamento dell'istituto dell'arresto in flagranza differita. Al riguardo, rileva come tale istituto fosse stato già modificato nel cosiddetto decreto Caivano, esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite 1a e 2a. All'articolo 9 si interviene poi sempre a gamba tesa sulla libertà di manifestazione, una costante di questo Governo e di questa maggioranza. Al riguardo, sottolinea come il fermo preventivo necessiti certamente di una presenza massiccia di forze di polizia, mentre invece non c'è traccia nel decreto-legge di nuove assunzioni in pianta stabile. Il Governo introduce solo la possibilità di assunzioni a tempo determinato, peraltro di personale della polizia locale, mentre non interviene strutturalmente per rafforzare il complesso del comparto della sicurezza. È evidente quindi come il decreto-legge avrebbe richiesto un esame congiunto anche da parte della Commissione giustizia, tanto più che i componenti di questa Commissione avranno forti difficoltà nel poter seguire i lavori sul provvedimento, trovandosi a dover scegliere tra l'esame del decreto che si svolgerà nella sola 1a Commissione e la partecipazione ai lavori della 2a Commissione. Per evitare queste sovrapposizioni, più che un coordinamento tra le convocazioni delle due Commissioni, sarebbe bastato assegnare il decreto-legge alle Commissioni riunite. Anticipa infine il voto contrario ad un eventuale parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il **PRESIDENTE** informa che è stato svolto un ciclo di audizioni, che potrà essere integrato con l'ulteriore intervento di un esperto che al momento non si è potuto audire. Ritene tuttavia che sia certamente possibile, alla luce dell'attività istruttoria già svolta, aprire la discussione generale.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S), riservandosi di intervenire più ampiamente nel seguito dell'esame, ricorda di aver già chiesto, senza ancora aver ricevuto una risposta, informazioni in relazione ai modelli ATe.

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara che si farà carico di rispondere al più presto alla richiesta di chiarimenti della senatrice Lopreiato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il 3 marzo scorso si è conclusa l'illustrazione delle proposte emendative, che sono ancora all'esame della Commissione bilancio per il parere ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento. Informa inoltre la Commissione che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 2.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1655) RUSSO e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale, in materia di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa

(1513) CANTALAMESSA e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1655, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1513 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 1655, sospesa nella seduta del 3 marzo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge n. 1513, che consta di un solo articolo. L'articolo unico del disegno di legge introduce nel codice penale, dopo l'articolo 416-*bis* .1, il nuovo articolo 416-*bis*.2, recante la fattispecie di "propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori". La disposizione - come precisa la relazione illustrativa - mira a contrastare la diffusione, in particolare tra i soggetti minorenni, di modelli culturali e comportamentali riconducibili alla subcultura mafiosa, ritenuti idonei a favorire fenomeni di emulazione criminale e a perpetuare contesti sociali caratterizzati dalla presenza e dal radicamento delle organizzazioni mafiose. Più nel dettaglio il primo comma introduce una specifica fattispecie incriminatrice che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga minori a commettere delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero propaganda, anche mediante la diffusione di immagini, idee fondate sulla cultura mafiosa, quando da tali condotte derivi un concreto pericolo di diffusione di tali modelli culturali. La pena prevista è la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni. La norma configura dunque un reato di pericolo concreto, richiedendo ai fini della punibilità che la condotta di istigazione o propaganda sia idonea a determinare un effettivo rischio di diffusione di ideologie o modelli comportamentali riconducibili alla cultura mafiosa e di conseguente possibile commissione di delitti connotati dal metodo mafioso. Come chiarisce sempre la relazione illustrativa sotto il profilo sistematico, la fattispecie introdotta si pone in rapporto di specialità per specificazione rispetto alla generale previsione dell'articolo 414 del codice penale, in quanto circoscrive la rilevanza penale alle condotte di istigazione o propaganda riferite a delitti caratterizzati dall'utilizzo del metodo mafioso e dirette specificamente nei confronti dei minori, soggetti considerati dall'ordinamento particolarmente vulnerabili nel processo di formazione personale e sociale. Il riferimento alle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale richiama il concetto di metodo mafioso, individuato nella capacità intimidatoria derivante dall'appartenenza reale o percepita a un'organizzazione mafiosa e nella conseguente condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva. Il secondo comma del nuovo articolo 416-*bis*.2 stabilisce che non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. La disposizione riproduce la formulazione già prevista dal terzo comma dell'articolo 414-*bis* del codice penale e mira a escludere che tali finalità possano essere utilizzate come causa di giustificazione rispetto a condotte che presentino una concreta idoneità diffusiva di modelli culturali criminali. Propone quindi la congiunzione della discussione dei due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede di poter congiungere all'esame dei due provvedimenti anche il disegno di legge n. 722 che, pur intervenendo sull'articolo 414 del codice penale, riguarda analoga materia.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la questione sarà trattata nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria per la programmazione dei lavori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1615) MELONI e altri. - Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che interviene sull'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), con specifico riguardo al comma 2-*quater*, che disciplina le modalità attuative del regime detentivo speciale applicabile ai soggetti sottoposti al cosiddetto "carcere duro". La disciplina vigente prevede, tra i criteri di organizzazione del regime, la collocazione dei detenuti «preferibilmente in aree insulari», individuando dunque un criterio territoriale di destinazione privilegiata. La proposta normativa dispone la soppressione di tale inciso, eliminando il riferimento alle aree insulari quale parametro preferenziale di allocazione. Restano

invece integralmente ferme le altre previsioni dell'articolo 41-*bis*, che continuano a prescrivere l'assegnazione dei detenuti in istituti esclusivamente dedicati ovvero in sezioni speciali logisticamente separate dal resto della struttura penitenziaria, in modo da assicurare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica sottese alla disciplina. Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'intervento è motivato dall'esigenza di superare un'impostazione ritenuta non più coerente con il rinnovato quadro costituzionale in materia di insularità, anche alla luce dell'articolo 119 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, che valorizza le peculiarità dei territori insulari e promuove il superamento delle condizioni di svantaggio ad essi connesse. La modifica proposta non incide dunque sull'impianto sostanziale e sulle finalità del regime di cui all'articolo 41-*bis*, che restano immutati, ma si limita a rimuovere un criterio di preferenza geografica ritenuto dai presentatori del disegno di legge, non indispensabile ai fini delle esigenze di sicurezza e non pienamente coerente con l'attuale assetto costituzionale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(433) IANNONE e altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(479) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata

(1031) GARAVAGLIA e altri. - Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(1638) CNEL - Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), rileva come la finalità comune dei disegni di legge all'esame della Commissione è quella di rendere più snella e agevole la procedura di liquidazione dei beni sequestrati alle criminalità organizzata. Infatti molto spesso, a causa di procedure troppo lunghe, trascorre molto tempo prima che si riesca a destinare a finalità sociali i beni sottratti alla criminalità, con la conseguente perdita di opportunità di sviluppo economico. I provvedimenti in titolo intervengono tutti, seppure con diverse soluzioni normative, sulla disciplina della gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, recata dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia).

Il disegno di legge n. 433, di iniziativa dei senatori Iannone, Rastrelli e altri, si compone di 9 articoli e reca una serie di modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. L'intervento normativo è finalizzato a rafforzare l'efficacia delle procedure di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e a superare alcune criticità emerse nella prassi applicativa. In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 34 del codice antimafia in materia di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, prevedendo che, con il provvedimento che dispone la misura, il tribunale nomini il giudice delegato e l'amministratore giudiziario e attribuendo a quest'ultimo il potere di sostituirsi, a ogni effetto di legge, ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa. È inoltre previsto che i componenti degli organi di controllo e dell'organismo di vigilanza eventualmente esistenti cessino dalle proprie funzioni, salvo che l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice

delegato, non subentri nei relativi rapporti. La disposizione stabilisce poi che l'amministratore giudiziario adempia agli obblighi di relazione e segnalazione anche nei confronti del pubblico ministero e chiarisce l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni del codice antimafia relative alla tutela dei terzi, prevedendo altresì che l'attività dell'amministratore sia remunerata secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015, nel rispetto della disciplina in materia di equo compenso. L'articolo 2 interviene sull'articolo 34-*bis* del codice antimafia, relativo al controllo giudiziario delle aziende, prevedendo che anche a tale istituto si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del codice antimafia in materia di tutela dei terzi e stabilendo espressamente che l'amministratore giudiziario nominato nell'ambito di tale misura sia remunerato secondo le disposizioni del regolamento sui compensi. L'articolo 3 modifica l'articolo 35 del codice antimafia in materia di nomina e revoca dell'amministratore giudiziario, ridefinendo i criteri di scelta tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e stabilendo che la nomina debba avvenire sulla base di criteri di trasparenza e rotazione degli incarichi, tenendo conto della natura e dell'entità dei beni sequestrati, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze professionali richieste. Il tribunale deve motivare la nomina e valutare, tra l'altro, il numero degli incarichi già in corso, la tipologia e il valore dei beni da amministrare, il numero dei lavoratori coinvolti e la complessità della gestione. La disposizione prevede inoltre la possibilità di nominare amministratore giudiziario o coadiutore anche tra i dipendenti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, precisando che in tal caso non spettano emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento. Viene inoltre esteso il divieto di nomina anche ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e si stabilisce che i coadiutori eventualmente nominati rivestano la qualifica di pubblico ufficiale e rappresentino l'amministrazione giudiziaria nei rapporti con i terzi e con la pubblica amministrazione. L'articolo 4 modifica l'articolo 38 del codice antimafia in materia di compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo che, con il provvedimento di confisca emesso in grado di appello, l'amministrazione dei beni sia conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino al provvedimento di destinazione avvalendosi di un coadiutore scelto tra gli iscritti agli albi degli amministratori giudiziari. La disposizione chiarisce inoltre il regime della rappresentanza legale nei casi di confisca di imprese individuali o di partecipazioni societarie che assicurino il controllo della società e stabilisce che il coadiutore dell'Agenzia rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e possa svolgere attività di notificazione di atti e provvedimenti amministrativi delegati dall'Agenzia. L'articolo 5 modifica l'articolo 40 del codice antimafia in materia di gestione dei beni sequestrati, prevedendo che il tribunale possa disporre la vendita dei beni sottoposti a sequestro quando essi non possano essere amministrati senza rischio di deterioramento o di rilevanti diseconomie, estendendo tale possibilità anche ai beni immobili e ai beni aziendali. L'articolo 6 introduce nel codice antimafia il nuovo articolo 40-*bis*, volto a disciplinare l'affitto o la cessione di aziende o rami d'azienda sequestrati nel corso della procedura. La norma prevede che tali operazioni possano essere autorizzate dal giudice delegato su proposta dell'amministratore giudiziario quando l'amministrazione diretta comporti rischi di deterioramento o di perdita di valore. La scelta dell'affittuario o del cessionario deve avvenire mediante procedure competitive e adeguate forme di pubblicità, tenendo conto, oltre che dell'offerta economica, dell'affidabilità del piano di prosecuzione dell'attività e della salvaguardia dei livelli occupazionali. La disposizione stabilisce inoltre che l'affitto o la cessione dell'azienda sequestrata non comportino responsabilità dell'affittuario o del cessionario per i debiti maturati prima dell'operazione o sorti nel corso della procedura e prevede specifiche garanzie per evitare che i beni siano acquisiti da soggetti riconducibili alla criminalità organizzata. L'articolo 7 interviene sull'articolo 41 del codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate, precisando il contenuto della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare in merito alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività e prevedendo che il programma di prosecuzione possa essere corredato, su proposta dell'amministratore e previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista

attestatore sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. La disposizione disciplina inoltre le modalità di accesso delle parti alla relazione, i contenuti dell'elenco dei creditori e dei lavoratori e il regime degli organi sociali nelle società oggetto di sequestro, prevedendo la sospensione degli stessi e introducendo la possibilità per il giudice delegato di disporre l'allontanamento di dipendenti per motivi di ordine pubblico con contestuale cessazione del rapporto di lavoro. L'articolo 8 modifica l'articolo 48 del codice antimafia introducendo la possibilità di ricorrere a forme di partenariato pubblico-privato ai fini della destinazione o assegnazione dei beni definitivamente confiscati, consentendo agli enti pubblici destinatari dei beni di avvalersi di operatori economici per la valorizzazione e gestione degli stessi secondo la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici. Infine, l'articolo 9 modifica l'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che nei casi di sequestro penale si applichino le disposizioni del codice antimafia in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle relative alla tutela dei terzi, chiarendo altresì il ruolo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nella gestione dei beni fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente, nella loro amministrazione secondo le modalità previste dal codice antimafia.

Il disegno di legge n. 479, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, si compone di un unico articolo, con il quale si interviene sull'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, introducendo una nuova lettera tra le possibili destinazioni degli immobili confiscati: la disposizione prevede che tali immobili possano essere assegnati, a titolo gratuito e per un periodo massimo di cinque anni, alle vittime di reati di tipo mafioso o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose. La norma stabilisce che possano accedere all'assegnazione i soggetti che si siano costituiti parte civile nel procedimento penale relativo al reato subito o che abbiano promosso un'azione civile per il risarcimento dei danni, a condizione che non abbiano già ricevuto il pagamento delle somme riconosciute a titolo risarcitorio. L'assegnazione è inoltre subordinata al possesso di specifici requisiti economici, al fine di garantire che la misura sia rivolta a soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà nell'accesso al mercato immobiliare o alle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica.

Anche il disegno di legge n. 1031, di iniziativa dei senatori Garavaglia, Stefani e altri, reca disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice antimafia. Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli. L'articolo 1 individua le finalità del disegno di legge, consistenti nel rafforzamento della cultura della legalità attraverso la riduzione dei tempi di destinazione dei beni confiscati e l'incremento del numero di beni restituiti alle comunità territoriali per il loro utilizzo a fini istituzionali o sociali. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di destinazione dei beni immobili confiscati e interviene sulla disciplina del Fondo unico giustizia. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, prevedendo la riassegnazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) di una quota pari al 3 per cento delle risorse del Fondo unico giustizia. Tali risorse sono destinate all'esecuzione dei piani di pagamento dei creditori nei procedimenti di destinazione dei beni immobili confiscati. Contestualmente viene introdotto nel codice antimafia il nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 61, che consente all'Agenzia di utilizzare tali risorse per l'esecuzione dei piani di pagamento relativi ai beni confiscati, con l'obiettivo di accelerare la definizione delle posizioni debitorie gravanti sui beni stessi. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 disciplina infine l'entrata in vigore della legge, prevedendo che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da ultimo il disegno di legge n. 1638, di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), reca disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e interviene sul quadro normativo delineato dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle procedure di gestione dei beni e delle aziende sottoposti a

misure di prevenzione patrimoniali e di rafforzarne le prospettive di continuità produttiva e di utilizzo a fini sociali ed economici. L'iniziativa legislativa - come precisa la relazione di accompagnamento - si colloca nell'ambito delle attività svolte dal CNEL attraverso il Forum "Imprese e legalità", istituito per approfondire le principali criticità normative e operative connesse alla gestione dei beni sequestrati e confiscati e per individuare possibili interventi di riforma volti a favorire la tutela del tessuto produttivo e dei livelli occupazionali, nonché a valorizzare il ruolo delle imprese e delle realtà economiche legali nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni criminali nell'economia. La proposta muove dalla constatazione che il patrimonio dei beni e delle aziende sottratti alla criminalità organizzata ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti sia in termini numerici sia in termini di valore economico, ma continua a presentare significative criticità sotto il profilo della gestione e della valorizzazione, in particolare a causa della lunghezza delle procedure che intercorrono tra il sequestro e la confisca definitiva, delle difficoltà connesse alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale nelle imprese sequestrate e della necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, nonché gli strumenti di sostegno economico e organizzativo destinati alle imprese e ai lavoratori interessati. In questo quadro il disegno di legge si propone di intervenire su diversi profili della disciplina vigente, con l'obiettivo di rafforzare la professionalizzazione degli operatori chiamati a gestire i beni sequestrati e confiscati, di migliorare gli strumenti di continuità e rilancio delle aziende coinvolte nelle procedure di prevenzione patrimoniale e di potenziare i meccanismi di trasparenza e di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti. Nel merito il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'Albo degli amministratori giudiziari e degli esperti in gestione aziendale, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, al fine di ampliare e meglio definire i requisiti di accesso all'Albo e di favorire una maggiore apertura verso professionalità dotate di competenze manageriali e tecniche utili alla gestione delle imprese sottoposte a sequestro o confisca. In particolare, viene prevista la possibilità di iscrizione anche per soggetti che, oltre al possesso di una laurea magistrale o specialistica, abbiano maturato una comprovata esperienza manageriale di almeno dieci anni, di cui cinque continuativi, ovvero abbiano svolto ruoli direttivi nell'amministrazione di beni o nella gestione di aziende sequestrate o confiscate. La disposizione introduce inoltre una specifica sezione dell'Albo dedicata a professionisti in possesso di competenze tecniche specialistiche anche in materie diverse da quelle giuridiche ed economiche, al fine di rafforzare il carattere multidisciplinare delle attività di gestione dei beni e delle aziende oggetto di misure di prevenzione. La norma prevede altresì un meccanismo di iscrizione immediata all'Albo per i soggetti che abbiano svolto negli ultimi anni attività di amministrazione di beni o di gestione di aziende sottoposte a sequestro o confisca, valorizzando in tal modo le esperienze professionali maturate sul campo e contribuendo ad ampliare la platea dei soggetti qualificati disponibili. L'articolo 2 reca una serie articolata di modifiche e integrazioni al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con l'obiettivo di rendere più efficiente, trasparente e funzionale il sistema di gestione, utilizzo e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. In tale ambito sono introdotte disposizioni volte, tra l'altro, a rafforzare il sistema di formazione e di vigilanza sugli amministratori giudiziari, prevedendo l'obbligo di formazione professionale continua e disciplinando in modo più puntuale le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'Albo nonché l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Ulteriori modifiche riguardano la gestione temporanea dei beni immobili sottoposti a sequestro, prevedendo la possibilità per l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato e anche su proposta dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di concedere i beni in locazione o in comodato, con la previsione della cessazione dei relativi contratti al momento della destinazione definitiva o della restituzione del bene all'avente diritto e con la disciplina delle eventuali migliorie apportate ai beni stessi. Il disegno di legge interviene inoltre sulla disciplina della gestione delle aziende sequestrate o confiscate, introducendo misure volte a favorire la continuità delle attività economiche e la tutela dei livelli occupazionali. In particolare, viene prevista la possibilità di affittare l'azienda o un suo ramo ovvero di concederla in comodato a soggetti qualificati, quali cooperative di lavoratori, aziende pubbliche di servizi alla

persona o imprenditori operanti nello stesso settore, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria e nel rispetto di procedure trasparenti e competitive. A tal fine è introdotta una disciplina specifica relativa all'affitto di azienda in pendenza della procedura di confisca, che prevede modalità di selezione dell'affittuario improntate a criteri di pubblicità, trasparenza e valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, nonché disposizioni volte a evitare che i beni possano essere affidati a soggetti collegati alla criminalità organizzata. Ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione delle aziende sequestrate e confiscate alle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso le piattaforme centralizzate delle pubbliche amministrazioni, nonché il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio e di coordinamento istituzionale, anche mediante la previsione di relazioni periodiche sull'attività dei tavoli provinciali permanenti istituiti presso le prefetture per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate. Il provvedimento introduce poi specifiche disposizioni volte a rafforzare il sostegno alle imprese sottoposte a sequestro o confisca attraverso il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, alle quali è riconosciuta la possibilità di adottare interventi di carattere finanziario, formativo e organizzativo diretti a favorire la riqualificazione e il rilancio delle attività economiche interessate, anche mediante l'istituzione di fondi di rotazione, la concessione di contributi per la regolarizzazione del lavoro e il miglioramento delle condizioni di sicurezza, nonché programmi di assistenza tecnica e incentivi occupazionali, con particolare riferimento alle cooperative costituite dai lavoratori delle imprese confiscate. Ulteriori disposizioni riguardano il rafforzamento degli strumenti informativi e dei meccanismi di trasparenza relativi ai beni sequestrati e confiscati, mediante il potenziamento della banca dati gestita dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati e l'istituzione di una banca dati relativa agli incarichi conferiti nell'ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate, finalizzata a garantire la piena tracciabilità delle nomine, la pubblicità dei curricula e dei compensi e il monitoraggio delle attività svolte dagli amministratori giudiziari e dagli altri soggetti coinvolti. Il disegno di legge interviene inoltre sulle disposizioni relative alla destinazione dei beni confiscati, rafforzando il ruolo degli enti territoriali e dei soggetti del Terzo settore e prevedendo forme di maggiore trasparenza nella pubblicazione delle informazioni relative alla destinazione e all'utilizzo dei beni stessi, nonché la possibilità di destinare i beni anche a finalità economiche qualora non sia possibile procedere alla loro assegnazione per finalità sociali o istituzionali. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) chiede di poter congiungere all'esame dei provvedimenti il disegno di legge n. 487, a sua prima firma, che reca proprio disposizioni in materia di gestione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla mafia assegnati a enti *non profit*.

Il [PRESIDENTE](#) rileva come il provvedimento non possa, allo stato, essere congiunto in quanto assegnato alle Commissioni riunite 1a e 2a. Tuttavia, si potrà certamente valutare la possibilità di richiedere una riassegnazione per la trattazione congiunta dei provvedimenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 375

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

la riforma accentua l'anticipazione della tutela, la valorizzazione del rischio e la centralità della condotta individuale rispetto al programma dell'organizzazione criminale;

l'elasticità derivante dalla formulazione delle fattispecie introdotte dallo schema di decreto, nonché la moltiplicazione delle aggravanti, possono rendere difficile l'individuazione del confine tra illecito grave e minore, con il rischio di un aumento della discrezionalità giudiziale;

lo schema di decreto rafforza il ricorso a fattispecie di pericolo, sganciate dalla immediata rilevanza ed attualità del danno, purché il rischio non sia "irrilevante", accentuando così la funzione preventiva

del diritto penale ambientale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in via generale:

- valuti il Governo l'impatto derivante dalla formulazione di alcune fattispecie rispetto ai principi fondamentali del diritto penale, tra cui la legalità, la determinatezza, la proporzionalità e l'offensività;
- valuti il Governo di affiancare alle nuove fattispecie di reato e all'inasprimento del quadro sanzionatorio dei reati esistenti, anche il potenziamento degli strumenti amministrativi premiali quali il procedimento di estinzione delle contravvenzioni e l'ampliamento dei casi di ravvedimento operoso dinanzi a situazioni di contaminazione ambientale (in linea con il considerando n. 4 della direttiva, che prevede che la complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l'ambiente);
- valuti il Governo, al fine di rispondere alle previsioni della direttiva (UE) 2024/1203 (come anche richiamato nel considerando n. 6 della medesima) secondo cui gli Stati membri dovrebbero perseguire penalmente determinate condotte illecite, di armonizzare maggiormente i tipi e i livelli di sanzione, intervenire sul contenuto definitorio delle norme in materia di inquinamento ambientale, di pericolo colposo di inquinamento e disastro, e coordinare, secondo logiche di una reale progressione di offensività, le nuove fattispecie di disastri e reati ambientali, anche alla luce del recente decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (cosiddetto decreto-legge "Terra dei Fuochi"), che è intervenuto inasprendo le sanzioni contro i reati ambientali e il traffico illecito di rifiuti;

in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5:

- valuti il Governo di attenuare le modifiche all'articolo 452-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, che prevedono l'inserimento del concetto di "*habitat*" quale oggetto autonomo di tutela - definito come ambiente di ZPS e SIC dall'articolo 2 del medesimo schema. La definizione introdotta nel codice penale, infatti, rischia di generare conseguenze rilevanti in quanto l'individuazione del perimetro reale degli *habitat* protetti non è sempre semplice, in particolare nelle aree di sovrapposizione tra sfruttamento agricolo, venatorio e silvo-pastorale, con il rischio di dar luogo ad una responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 452-*bis* del codice penale come modificato, del tutto inconsapevole;
 - valuti il Governo di rivedere la definizione normativa della nozione di «abusivamente» di cui all'articolo 452-*quinqüesdecies* del codice penale introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, in quanto rappresenta un elemento critico. Anche con riferimento all'articolo 2 della direttiva, valuti pertanto il Governo di riformulare la disposizione riducendo il concetto di "abusività" al minimo esigibile dalla Direttiva, limitandolo a violazioni di disposizioni legislative dell'Unione Europea e dei relativi decreti attuativi, escludendo le fonti regolamentari e amministrative, con ciò preservando la separazione tra illegalità amministrativa e penale e riducendo l'incertezza. Si ritiene infatti opportuno evitare il rischio che il giudice penale sia chiamato a sindacare la legittimità sostanziale di atti amministrativi, rendendo incerti i confini tra giurisdizione penale e amministrativa, nonché incidendo sul principio di affidamento degli operatori economici autorizzati. Se tale estensione è infatti una scelta nazionale di massima tutela, potrebbe rivelarsi potenzialmente incompatibile con i principi di proporzionalità e certezza del diritto unionale;
 - valuti il Governo, in relazione alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 dello schema, di integrare la rubrica dell'articolo 452-*ter* del codice penale, a seguito dell'introduzione, nell'articolo medesimo, del reato di commercio di prodotti inquinanti a fianco del reato di inquinamento ambientale;
- in relazione all'articolo 6:
- valuti il Governo di inserire una disposizione diretta a chiarire le cause di non punibilità dei reati colposi, anche in considerazione dell'adozione delle *Best Available Techniques* (cd. BAT, le migliori tecniche disponibili);
 - valuti il Governo di introdurre una disposizione per chiarire - attraverso la modifica dell'articolo 452-*undecies* del codice penale in materia di confisca - che «l'istituto della confisca per i delitti previsti nel presente Titolo VI-*bis* e nel decreto legislativo n. 152 del 2006 non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto allo smaltimento o recupero dei rifiuti, alla messa in

sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 452-*decies*»;

- valuti il Governo di introdurre modifiche all'articolo 452-*duodecies* del codice penale al fine chiarire che «fuori dai casi di cui all'articolo 452-*decies*, quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice» e, conseguentemente, prevedere la soppressione del vigente secondo comma dell'articolo citato laddove dispone che al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della Parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di ripristino ambientale;

in relazione all'articolo 10:

- valuti il Governo di prevedere, al comma 3, che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nell'ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel "Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale", possa avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

in relazione all'articolo 11:

- valuti il Governo di specificare che la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali è predisposta dal Governo, che ne trasmette lo schema alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 413 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il nuovo testo per il disegno di legge n. 413, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

- in relazione al comma 2 dell'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire ulteriormente - anche alla luce delle modifiche al codice penale che saranno eventualmente introdotte dal disegno di legge AS 1519, già approvato dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame della Camera dei deputati - il riferimento alla fattispecie di reato di cui all'articolo 517 del codice penale, che allo stato appare privo dei necessari requisiti di specificità e tassatività poiché punisce genericamente «Le indicazioni di origine false o fallaci»; al riguardo, si segnala la possibilità di richiamare integralmente, in alternativa, la sola fattispecie penale di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, già citata al comma 1 del medesimo articolo 13. Con riferimento agli emendamenti presentati al nuovo testo, formula l'espressione di un parere favorevole sulla proposta 11.100 della Relatrice, che sopprime il comma 8 dell'articolo 11 che prevedeva un divieto non assistito da alcuna sanzione, mentre esprime un parere non ostativo sulle restanti proposte di modifica.

